

	<p>Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro</p>	<p>14 marzo 2020</p> <p>Rev. 01      Sez. 0</p>
---	---	---



**Recepimento del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.  
14 marzo 2020**




VITO COZZOLI  
23.04.2020  
08:22:51 UTC

**Datore di Lavoro**  
**Avv. Vito Cozzoli**

Firmato da:  
CARBONE ANTONELLA  
Motivo:  
Firma protocollo

Luogo:  
Roma  
Data: 23/04/2020 12:07:49

**Medico Competente**  
**Dott.ssa Carbone Antonella**

  
**Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione**  
**Ing. Dante Fatigati**

	<p>Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro</p>	<p>14 marzo 2020</p> <p>Rev. 01                      Sez. 0</p>
---	---	---

Il presente documento ha lo scopo di recepire le regole dettate dal Protocollo seguendo la sua struttura con l’inserimento delle azioni intraprese dalla società Sport e Salute S.p.A.

Oggi, sabato 14 marzo 2020, è stato sottoscritto il *“Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”*. Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.

	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro	14 marzo 2020 Rev. 01      Sez. 0
---	--	--------------------------------------

## **Premessa**

Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.

La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.

Unitamente alla possibilità per l'azienda di ricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nell'ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.

In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.

Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.

	<p>Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro</p>	<p>14 marzo 2020</p> <p>Rev. 01                      Sez. 0</p>
---	---	---

## **PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19**

L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso che

il DPCM dell’11 marzo 2020 prevede l’osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell’intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
- si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
- per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile

si stabilisce che

le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito

	<p>Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro</p>	<p>14 marzo 2020</p> <p>Rev. 01                      Sez. 0</p>
---	---	---

elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

## 1- INFORMAZIONE

L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi *depliant* informativi.

In particolare, le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene).
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

	<p>Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro</p>	<p>14 marzo 2020</p> <p>Rev. 01      Sez. 0</p>
---	---	---

### **Sport e Salute gestisce quanto richiesto dal punto attraverso:**

- Il SPP ha richiesto ai preposti di affiggere le locandine messe a disposizione sui siti ministeriali, in tutti i luoghi di lavoro.
- Invio congiunto (Ufficio risorse Umane e ufficio Prevenzione) in data 26 febbraio 2020 della email a tutti i lavoratori Sport e Salute S.p.A. in merito all'emergenza epidemiologica COVID 19.
- A scopo informativo risultano essere state inviate le ordinanze regionali e i DPCM per l'affissione dei contenuti dei decreti e di quanto emanato e raccomandazioni utili presso le sedi ed impianti sportivi centrali e territoriali.
- Presso gli ingressi principali delle sedi centrali, in collaborazione con i Preposti e referenti delle sedi, sono state apposte le misure di prevenzione igienico sanitarie a seguito del DPCM 04 marzo 2020.
- E' stato predisposto il documento ALLEGATO 1 "INDICAZIONI PER LA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO NON SANITARI."
- E' stato inoltre elaborato Documento di informazione al fine di accrescere il livello di prevenzione e limitare l'esposizione a possibili rischi con l'individuazione di casi sospetti e le misure preventive in occasione di trasferte e partecipazione ad eventi interni o a quelli di terzi.

### **2-MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA**

- Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea<sup>1</sup>. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
- Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS<sup>2</sup>
- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

<sup>1</sup>La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisito. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei

	<p align="center">Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro</p>	<p align="center">14 marzo 2020</p> <p>Rev. 01                      Sez. 0</p>
---	--	--

protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. *infra*).

<sup>2</sup>Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.

**Sport e Salute gestisce quanto richiesto dal punto attraverso:**

Il SPP ha predisposto una comunicazione da affiggere presso gli ingressi (Allegato 1) e pubblicare sul sito per opportuna informazione di tutto il personale.

	<p>Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro</p>	<p>14 marzo 2020</p> <p>Rev. 01                      Sez. 0</p>
---	---	---

### 3-MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

- Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.
- Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2
- Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
- Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive.

#### **Sport e Salute gestisce quanto richiesto dal punto attraverso:**

E' stata redatta una procedura che regola gli accessi dei fornitori e correlata da un modulo informativo da affiggere presso gli ingressi ai siti Sport e Salute (Allegato 2).

Inoltre:

Il SPP ha richiesto la sottoscrizione da parte di tutti i datori di lavoro delle ditte di manutenzione, appalti e fornitori di servizi operanti presso le Sedi Sport e Salute, del rispetto delle indicazioni di cui al DPCM 23 febbraio 2020 n.6.

Il SPP ha predisposto le seguenti procedure per l'accesso presso le sedi Sport e Salute e S.p.A. ed in particolare:

**ALLEGATO 2:** Procedura per accesso fornitori c/o luoghi di lavoro;

**ALLEGATO 3:** Procedura di accesso ai Cantieri, da fornire ai RUP, che procederanno all'invio alle singole ditte impiegate presso le sedi.

	<p>Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro</p>	<p>14 marzo 2020</p> <p>Rev. 01      Sez. 0</p>
---	---	---

#### 4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

- l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione;
- occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi;
- l'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga).

#### **Sport e Salute gestisce quanto richiesto dal punto attraverso:**

Il SPP, sempre per conto del Datore di Lavoro, ha richiesto di comunicare alle ditte di pulizia, di attenersi a quanto richiesto dai riferimenti legislativi ad oggi disponibili, in particolare:

è stato applicato quanto previsto al punto 8 della Direttiva n.1/2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione, Ufficio per lo Sport con riferimento alla pulizia e disinfezione delle superfici e ambienti di lavoro. A tal fine è stata effettuata una verifica delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati alle ditte di pulizia per l'applicazione di quanto sopra riportato.

A seguito all'emanazione del DPCM 4 marzo 2020, sono state date ulteriori indicazioni alle ditte di pulizia secondo quanto previsto dall'Allegato 1, lettera I del suddetto decreto ed in particolare:

- la pulizia delle superfici con disinfettanti a base di cloro ed alcool;
- utilizzo di detergenti contenenti candeggina cloro e solventi con etanolo al 75 %.

	<p>Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro</p>	<p>14 marzo 2020</p> <p>Rev. 01                      Sez. 0</p>
---	---	---

## 5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani;
- l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
- è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

### **Sport e Salute gestisce quanto richiesto dal punto attraverso:**

A tal fine è stato disposto l'acquisto di dispenser con disinfettante per tutte le sedi centrali e territoriali, in accordo con l'Ufficio Acquisti.

## 6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:

- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
- Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria.
- E' favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS  
[https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf](https://www.who.int/gpsc/5may/Guide%20to%20Local%20Production.pdf)
- Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

	<p>Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro</p>	<p>14 marzo 2020</p> <p>Rev. 01                      Sez. 0</p>
---	---	---

**Sport e Salute gestisce quanto richiesto dal punto attraverso:**

Ad oggi l'utilizzo di mascherine non è ritenuto necessario laddove, nella gestione dell'attività lavorativa risulti possibile garantire la distanza minima di sicurezza di mt 1.

La Società sta valutando di fornire ugualmente le mascherine ai propri lavoratori a mò di ulteriore misura di natura preventiva/protettiva.

Presso l'Istituto di Medicina i lavoratori impiegano DPI già presenti in sede per il normale svolgimento delle attività e l'ufficio acquisti sta provvedendo al reintegro tenuto conto sia all'uso elevato dei presidi in relazione all'emergenza epidemiologica COVID 19 in corso, sia della difficoltà di reperimento sul mercato nazionale allo stato attuale. Vedasi anche Verbale del 10 marzo c.m. redatto tra il MCC, il Direttore Sanitario Prof. Spataro dell'IMSS e il SPP.

**7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)**

- l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
- Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

**Sport e Salute gestisce quanto richiesto dal punto attraverso**

L'Allegato 2 riporta una comunicazione da affiggere presso gli ingressi con il divieto di utilizzo dei servizi igienici da parte dei fornitori esterni, ai quali si richiede anche di attenersi a utilizzare gli spostamenti necessaria allo svolgimento del loro operato, senza recarsi in altri spazi. Per i cantieri la comunicazione riporta che le maestranze devono far uso dei soli bagni chimici in loro dotazione.

	<p>Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro</p>	<p>14 marzo 2020</p> <p>Rev. 01                      Sez. 0</p>
---	---	---

## **8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)**

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza;
- Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni.

### **Sport e Salute gestisce quanto richiesto dal punto attraverso:**

E' stato siglato in data 6 marzo 2020 un accordo sindacale per l'attivazione delle modalità di lavoro agile (smart Working).

E' stata quindi limitata alle solo funzioni ritenute essenziali, la presenza di personale in sede, il resto delle attività sono gestite attraverso telelavoro.

	<p>Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro</p>	<p>14 marzo 2020</p> <p>Rev. 01                      Sez. 0</p>
---	---	---

## 9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

- Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).
- Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

## 10- SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

- Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.
- Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali.
- Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working.
- Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).

**Il SPP aggiornerà il piano di Formazione annuale, rinviando la programmazione relativa ai bisogni formativi individuati, a data da destinarsi.**

	<p>Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro</p>	<p>14 marzo 2020</p> <p>Rev. 01                      Sez. 0</p>
---	---	---

## 11- GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

- nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
- l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

### Sport e Salute gestisce quanto richiesto dal punto attraverso:

E' stata inviata una comunicazione riportante le azioni da intraprendere tenuto conto delle diverse casistiche riscontrabili.

E' stata redatta una flow chart esplicativa dell'applicazione delle direttive incluse nella comunicazione.

## 12- SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

Si fa riferimento alla nota del 30.03.2020 della Regione Lazio con Oggetto: *Epidemia da COVID-19- Indicazioni in merito all'attività di Sorveglianza Sanitaria, di cui all'art.41 del D.lgs. 81/08.*

La nota sopra riportata richiama la precedente nota della Regione Lazio n. 0223253 del 13-03-2020, ha precisato quanto segue.

- Il rischio da coronavirus, fatte salve alcune specifiche attività lavorative, come ad esempio quelle che si svolgono nei servizi sanitari ed ospedalieri, rappresenta negli altri casi un rischio generico comune a tutta la popolazione, e non un rischio specifico professionale legato alle attività svolte in azienda, in quanto si realizza attraverso il contatto fra le persone presenti in azienda che potrebbero essere state contagiate al di fuori del luogo di lavoro.
- Nei vari documenti od oggi emanati, non si ritrova alcuna deroga alle previsioni normative di cui all'art. 41 del D.lgs. 81/08.

	Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro	14 marzo 2020  Rev. 01                      Sez. 0
---	--	--

- In merito è stato richiamato l'art.41, comma 2, lettera b) secondo periodo: "*La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno*"; e al terzo periodo: "*tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.*"

Premesso quanto sopra, tenuto conto che:

- le attività sono per la maggior parte eseguite in modalità smart working;
- non esistano mansioni lavorative ad alto rischio, come quelle riportate nella nota della Regione Lazio sopra richiamata;
- sussistono delle difficoltà nell'esecuzione delle visite periodiche, che potrebbero costituire un elemento di possibile ulteriore contagio.

Il MCC propone ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera b), D.lgs. 81/08 sopra richiamato ed in riferimento alla nota della Regione Lazio emanata, di posticipare la periodicità delle visite mediche in scadenza così come dichiarato dalle istituzioni competenti, fino a fine emergenza salvo ulteriori restrizioni

Tutte le attività di sorveglianza sanitaria a carattere di emergenza (visite preventive, su richiesta cambio mansioni, rientri dopo 60 gg di assenza) dovranno essere svolti assicurando obbligatoriamente tutte le misure previste dalle circolari ed ordinanze vigenti, di prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria, nonché applicando rigorosamente le indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali ( affollamento in sala d'attesa , sanificazione ambienti sanitari e non sanitari secondo le direttive emanate, distanze di sicurezza e obbligo DPI ( mascherine), pertanto le stesse saranno trattate in funzione delle singole esigenze e con modalità operative che potranno essere decise caso per caso.

La Sorveglianza sanitaria dovrà comunque proseguire, a fine emergenza secondo le restrizioni emanate a livello nazionale e secondo le direttive e procedure emanate a livello regionale nelle varie sedi di appartenenza, effettuando le visite in idonei ambulatori adottando modalità che evitino situazioni di esposizione a rischio di contagio.

	<p>Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro</p>	<p>14 marzo 2020</p> <p>Rev. 01                      Sez. 0</p>
---	---	---

**Sport e Salute gestisce quanto richiesto dal punto attraverso:**

L'azienda opera unitamente a quanto indicato dal MCC.

Di seguito si riportano le condizioni per attuare la sorveglianza sanitaria periodica indicate dal Medico Competente Coordinatore, dott.ssa Antonella Carbone:

1) sanificazione e disinfezione secondo protocollo e disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute delle stanze adibite alle visite mediche (punto 4 protocollo di intesa).

2) Posizionare un impianto efficace di ventilazione forzata che dovrà essere azionato al fine della tutela del paziente seguente che non dovrà entrare nella sala per 30 minuti.

3) Tutti i dipendenti dovranno essere forniti di mascherine in quanto per la visita la distanza interpersonale è minore di un metro (punto 6 protocollo di intesa).

4) È necessario procedere con la disinfezione con detergenti a base di cloro ad alcol alla fine di ogni visita, per permettere la massima condizione di sicurezza per il paziente seguente (protocollo Ministero Sanità).

5) La sala medica deve essere fornita di disinfettanti gel a base alcolica così come previsto dal Ministero sanità.

Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

**13- AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE**

È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali *aziendali e del RLS*.

**Sport e Salute gestisce quanto richiesto dal punto attraverso**

la costituzione del Comitato richiesto dal Protocollo.